
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

**Equa riparazione per durata irragionevole del processo:
cosa accade nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e
del decreto di fissazione dell'udienza?**

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge: ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.5.2015, n. 9889

...omissis...

Ritenuto in fatto

- che la Corte d'appello di Catanzaro, con decreto in data 6 dicembre 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso per equa riparazione proposto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, da xxxxx per mancato rispetto del termine di durata

ragionevole del processo presupposto, rilevando che la parte ricorrente non aveva provveduto, nel termine assegnato, alla notificazione del ricorso introduttivo e del decreto con il quale era stata fissata l'udienza;

- che per la cassazione del decreto della Corte xxxxxr appello il xxxx ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 maggio 2013, sulla base di un motivo;

- che, in esito alla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta con ordinanza interlocutoria di questa Corte 30 giugno 2014, n. 14835, ed eseguita dal ricorrente il 23 luglio 2014, l'intimato Ministero si è costituito con controricorso.

Considerato in diritto

- che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

- che con l'unico motivo (violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, art. 154 c.p.c. e art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) ci si duole che la Corte d'appello abbia dichiarato improcedibile il ricorso per equa riparazione, depositato nel rispetto del termine di decadenza, in conseguenza dell'omessa notifica alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;

- che il motivo è fondato;

- che questa Corte, a Sezioni Unite (sent. 12 marzo 2014, n. 5700), ha infatti stabilito il principio secondo cui, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge: ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica; che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro;

- che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2015